

Oggetto: pagamenti in contanti fino a € 2.999,99

Si reputa opportuno fornire alcune precisazioni in relazione alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di pagamenti in contanti in vigore dal 1° gennaio 2016, ad evitare che vi possano essere fraintendimenti in relazione alle nuove disposizioni.

Il nuovo limite di € 3.000 è riferito unicamente alle transazioni in contanti. Infatti, la modifica normativa ha riguardato unicamente il comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 231/07, innalzando la soglia del contante a 3.000,00 euro (rectius, € 2.999,99).

Conseguentemente resta fissato a € 999,99 il limite riferito alla:

- emissione di assegni al portatore;
- detenzione di libretti di risparmio al portatore;
- trasferimenti di money transfer.

Ne deriva che è obbligatorio indicare su assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari ovvero di libretti di risparmio, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e, per assegni e vaglia, la clausola di non trasferibilità.

Circa gli assegni emessi all'ordine del traente, ossia mediante l'utilizzo della dicitura "a me medesimo", gli stessi possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste italiane e non possono quindi circolare, indipendentemente dall'importo. Come precisato dal MEF con la Circ. 281178/2010, per tali assegni l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Il citato documento di prassi fornisce inoltre la seguente puntualizzazione: gli assegni utilizzati non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, anche se usati per la medesima transazione, essendo la soglia-limite di 1.000,00 intesa soltanto per il singolo assegno.

Pertanto, resta ferma la possibilità di emettere più assegni liberi al di sotto della soglia-limite di € 1.000,00 anche contemporaneamente, per far fronte ad uno stesso pagamento.

Incassi da operatori del settore turismo

Resta la possibilità di effettuare pagamenti oltre soglia per gli operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, che sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia, oltre € 2.999,99 entro il limite di 15.000 euro. Per questi incassi è prevista una specifica procedura che prevede l'acquisizione di copia del passaporto, l'invio di una comunicazione telematica ed il versamento dei contanti su conto bancario specificatamente indicato dal Contribuente all'A.E.

Vietati i pagamenti frazionati

Si ricorda che il trasferimento in contanti è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Dunque, è possibile effettuare pagamenti in tranche di importo unitario inferiore a € 3.000,00 a fronte di un debito complessivo superiore alla predetta soglia, solo se tale modalità di pagamento rateizzato è contrattualmente prevista e, inoltre, conforme agli usi del settore.

Pur in mancanza di esemplificazione concreta da parte dell'apposita struttura antiriciclaggio del MEF è possibile ipotizzare irregolare il pagamento di una fattura di complessivi € 30.000,00, in contanti mediante rate quindicinali di € 2.000,00, salvo non si dimostri che tale modalità di pagamento risulti conforme agli usi di settore o giustificata da circostanze specifiche e credibili e, ovviamente, frutto di un accordo contrattuale.

In ogni caso, l'Amministrazione Finanziaria ha il potere discrezionale di valutare "caso per caso", se il frazionamento sia stato realizzato con lo scopo specifico di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

È senz'altro lecito pagare in contanti entro la soglia di € 2.999,99 canoni periodici (esempio fitto mensile, rata leasing, etc.) ancorché l'importo complessivo del contratto superi il limite di € 3.000.

RISVOLTI PRATICI DELLA STRETTA

La nuova soglia incide, in ottica operativa, su:

- pagamenti di fatture (IVA compresa);
- erogazione finanziamenti fra soci e società e relative restituzioni;
- trasferimenti infragruppo di denaro;
- distribuzione di utili ai soci (il pagamento frazionato in contanti è sempre vietato – cfr. nota MEF);
- pagamenti relativi a contratti (ivi comprese eventuali caparre).

Tutte queste operazioni potranno essere effettuate in contanti solo se complessivamente, o per singola rata contrattualmente prevista, di importo inferiore ad € 3.000.

Il regime sanzionatorio

La violazione delle disposizioni in argomento comporta l'applicazione di specifiche sanzioni.

IL REGIME SANZIONATORIO SU CONTANTI ED ASSEGNI		
Violazione	Sanzione	Minimo
Transazione in contanti per importi superiori a € 2.999,99 o emissione di assegni per importi superiori a € 999,99	Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40%	Sanzione minima non inferiore a 3.000 euro
Transazione in contanti o emissione di assegni con importi superiori a € 50.000	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 40%	Sanzione minima 5% (ossia 1% aumentato di cinque volte, con importo non inferiore a 3.000 euro)
Omessa comunicazione degli illeciti alle D.T.E.F.	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30%	Sanzione minima non inferiore a 3.000 euro

Le irregolarità in tema di trasferimento di contante possono essere sanate attraverso oblazione (art. 16 L. 689/81 richiamata dall'art. 60 del D.Lgs. 231/07) che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo (vale a dire il 2%). In questi casi non si applica la sanzione minima di 3.000 euro (cfr. nota MEF del 5 Agosto 2010).

L'oblazione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ipotizzando, ad esempio, l'applicazione di detta agevolazione, la violazione relativa al pagamento di 3.000 euro in contanti potrebbe essere sanata con un esborso pari a 60 euro (2%, pari al doppio del minimo).

ESEMPI DI CALCOLO DELLE SANZIONI CON POSSIBILITÀ DI OBLAZIONE		
Trasferimento contanti oltresoglia o emissione di assegni irregolari	Sanzione minima	Oblazione (doppio del minimo)
3.000 euro	(1%) 3.000	60
5.000 euro	(1%) 3.000	100
10.000 euro	(1%) 3.000	200
20.000 euro	(1%) 3.000	400
30.000 euro	(1%) 3.000	600
40.000 euro	(1%) 3.000	800
50.000 euro	(5%) 3.000	1.000 ^(*)
100.000 euro	(5%) 5.000	2.000 ^(*)
(*) IL MEF (con la nota del 5/8/10) ha chiarito che l'oblazione si applica sempre sulla sanzione minima base dell'1% e non di quella quintuplicata per importi sopra a 50.000, quindi il doppio del minimo è sempre il 2%		

Le sanzioni per il commercialista

Occorre premettere che se il commercialista tenutario delle scritture contabili del proprio cliente annota nella contabilità un pagamento oltre soglia è soggetto alla sanzione dal minimo del 3% al massimo del 30%.

L'oblazione illustrata nel paragrafo precedente non è utilizzabile al professionista che ometta di effettuare le dovute comunicazioni (alle DTEF e alla GdF) per mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità, poiché per questi la

sanzione minima rimane pari ad euro 3.000. Il pagamento di 3.000 euro, inoltre, costituisce rischio proprio del professionista e non è coperto da eventuale polizza di responsabilità civile.

Non si applica il favore rei

La nuova disposizione che eleva la soglia a € 3.000,00 riguarda i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2016. In occasione della manifestazione Telefisco del gennaio 2016 il MEF, prendendo atto della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (nn. 1789/2008, 21584/2007, 12858/2007, 5554/2007, 1693/2007), ha fatto presente che la nuova soglia, ai fini delle sanzioni, non ha effetto retroattivo, quindi i comportamenti irregolari del passato non sono oggi sanati in base all'applicazione della nuova soglia. Sembra utile, quindi ricordare l'andamento della soglia nel tempo.

L'EVOLUZIONE DELLE SOGLIE PER LE TRANSAZIONI IN CONTANTI	
Fino al 29 aprile 2008	Ammessi solo se non superiori a 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori a 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori a Euro 12.500
Dal 31 maggio 2010	Ammessi solo se inferiori a Euro 5.000
Dal 13 agosto 2011	Ammessi solo se inferiori a Euro 2.500
Dal 6 dicembre 2011	Ammessi solo se inferiori a Euro 1.000
Dal 1 gennaio 2016	Ammessi solo se inferiori a Euro 3.000

Passaggio della frontiera in contanti

L'art. 3 del D.Lgs. 195/2008 prevede che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d'importo pari o superiore ad € 10.000 deve farne dichiarazione all'Agenzia delle Dogane, diversamente il contribuente è esposto all'irrogazione di specifiche sanzioni, nonché al sequestro degli importi proprio a garanzia delle sanzioni medesime. Tale disciplina si applica sia ai passaggi intracomunitari (dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione Europea e viceversa), sia a quelli extracomunitari (dall'Italia da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea), a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (es. a mano, in un bagaglio da stiva), per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima.

Associazioni sportive dilettantistiche

Si ricorda che resta invariato per tali soggetti il limite di operazioni in contanti fissato a € 1.000,00, precedentemente previsto in € 500,00.

Pubbliche Amministrazioni

Il nuovo limite non riguarda le somme corrisposte dalla Pubblica Amministrazione; la Legge di Stabilità prevede infatti quanto segue: "resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."

Pensioni

I pensionati, pertanto, dovranno continuare a ricevere la loro pensione di importo superiore ad € 1.000 per mezzo di strumenti di pagamento tracciabili.

tasse F24

Nessuna novità è stata introdotta in merito alle modalità di versamento dei modelli F24: pertanto, anche nel 2016, se l'importo del modello è superiore ad € 1.000 lo stesso dovrà comunque essere presentato esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Rag. Maurizio Turci